

**Osservazioni AFeVA ER aps sullo schema (322)  
 di decreto di recepimento della Direttiva UE 2668/23**

**1. Articolo 1 Modifiche all'Articolo 244 dlgs 81/08**

Mantenere l'attuale punto a) comma 3 e aggiungere il punto a bis) "ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione **Patologie Neoplastiche e non**, correlate all'amianto"

*(la lista delle patologie asbesto-correlate che secondo la direttiva devono essere nel REGISTRO comprende anche l'asbestosi e le malattie pleuriche non maligne che **NON sono patologie Neoplastiche**)*

**2. Articolo 2 (322) che modifica il Dlgs 81/08 all'Art.246 – Campo di applicazione,**

dove erroneamente si inserisce un concetto di "**rischio**", mentre più correttamente (come nel vecchio articolato) andrebbe solo richiamata la possibilità di esposizione all'amianto (anche in coerenza con l'articolo 233 del capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

Infatti la Valutazione del Rischio (art. 249) è una attività successiva e conseguente, dopo la constatazione che "...i lavoratori sono o possono essere esposti a..."

**In altre parole il concetto di ESPOSIZIONE CERTA O POSSIBILE ed il concetto di RISCHIO sono molto diversi e logicamente da porre nella corretta consequenzialità, anche per evitare di restringere il campo di applicazione, per altro chiarito dall'articolo 248 – individuazione della presenza di amianto.**

**Il testo corretto potrebbe essere il seguente:**

**Articolo 246 - Campo di applicazione**

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ~~vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.~~

**3. Art. 3 (322)** Pur non previsto attualmente dalla Direttiva, si potrebbe inserire nella lista delle varietà mineralogiche anche la fluoro-edenite (Vedi caso Biancavilla) sulla quale esistono sufficienti evidenze scientifiche.

*(vedi VIII rapporto RENAM – Pagina 188 – Centro operativo regionale regione Sicilia -*

*"...e per le esposizioni di origine ambientale si segnala l'area del Comune di Biancavilla (Prov. Catania, sito 13) con contaminazione naturale di fluoro-edenite (agente cancerogeno del gruppo 1, secondo IARC 2014)...")*

**4. Art 4 (322)** la modifica dell'articolo 248 (Dlgs 81/08) va chiarito se si parla del datore di lavoro che esegue i lavori.

*(si può ragionevolmente pensare che l'obbligo di individuazione dei materiali contenenti amianto ricada sia sul datore di lavoro che esegue "lavori" sia sul datore di lavoro nella cui azienda sono*

*presenti materiali contenenti amianto – come confermato dal comma 2 – Se vi è il minimo dubbio sulla presenza amianto in un materiale o in una costruzione si applicano le disposizioni del presente capo. Confermato anche dal contenuto dell'art. 249 sulla valutazione del rischio).*

5. ART 6 (322) Va chiarito per quali attività è obbligatoria la Notifica al fine di non creare contraddizioni con la presentazione del Piano di Lavoro, va specificato che l'ente destinatario della Notifica è l'AUSL.

*(La Notifica nell'art. 250 Dlgs 81/08 fa riferimento ai lavori di: manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto...di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti,...bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo delle pietre verdi. L'art. 256 – lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, prevede la presentazione del piano di lavoro e riguarda appunto: demolizione o rimozione dell'amianto.)*

6. Art. 7 (322) modifica l'art **251** del D.Lgs. 81 del 2008. Questo è un punto importante perché va chiarito il punto in cui si dice che i lavoratori devono sempre indossare DPI in particolare per le vie respiratorie con adeguato fattore protettivo (FPO). Essendo il nuovo TLV 10 ff/l, il FPO quale deve essere? Parrebbe non sia un decimo del V.L. perché la lettera b del comma 1 dell'art 251 viene proprio sostituito con quanto sopra. Chiarire ed esplicitare questo punto nella norma.

7. Art.9 (322) L'ultimo comma potrebbe essere estrapolato dando luogo ad un Articolo 9-Bis con una formulazione che potrebbe essere la seguente: “Con successivo decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali **da emanarsi entro 6 mesi**, si provvederà a definire **le opportune modifiche al DM 6/9/94 per renderlo coerente alla Direttiva UE 2668/23 e alle modifiche introdotte al Dlgs 81/08, sia per ciò che riguarda i metodi di campionamento e conteggio, sia per le parti incoerenti con la Direttiva 2668/23, e segnatamente alla scelta della rimozione dei MCA rispetto “ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto (art 5 comma 1 lettera a) (322)”**

8. All'Art. 10 (322) il nuovo comma 1 art 254 “fino al 20 dicembre 2029” si parla di **Fibre di amianto** mentre le modifiche al 253 fanno riferimento alle “fibre totali” con MOCF. È una contraddizione da correggere. Basterebbe aggiungere al primo capoverso del comma 1 “**, conformemente all'articolo 253 comma 6”**

9. Va considerata l'eventuale necessità di Modificare anche l'Art 257 del Dlgs 81/08 Comma 1 punto e) dopo “la necessità del monitoraggio ambientale” aggiungere “e monitoraggio personale” rendendolo coerente con il nuovo Art 253 comma 1.